Documento firmato digitalmente
Il Relatore
COSTANTINO PILLITTERI

Il Presidente
GIUSEPPE TINTO

Sentenza n. 2677/2023
Depositata il 18/04/2023
Il Segretario
LUCIA MIRABELLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 13/04/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TINTO GIUSEPPE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice

in data 13/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Aci Catena - Via Palestro 95022 Aci Catena CT

elettivamente domiciliato presso comune.acicatena@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] TARSU/TIA 2012

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data [redacted] al Comune di Aci Catena, depositato in data 25/06/2019 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, [redacted] ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. [redacted] dichiaratamente notificato in data [redacted] dell'importo di €.[redacted] relativo a TARES 2012 di quel Comune.

Deduceva l'annullamento dell'atto, articolando i seguenti motivi:

- Decadenza/Prescrizione del diritto di credito, essendo stata effettata tale notifica dopo il decorso del prescritto termine quinquennale;

- Vizio di notifica in quanto avvenuto tramite poste private non autorizzate;

Con vittoria di spese di lite al difensore distrattario.

In data 24.03.2023 il ricorrente depositava una nota con il certificato di residenza storico.

Non si costituiva il Comune di Aci Catena.

In data 31/03/2023 il ricorrente presentava una memoria illustrativa evidenziando la mancata costituzione del Comune e le conseguenze in caso di eventuale tardiva costituzione.

La Commissione poneva quindi la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006 , fissa un termine di decadenza preciso ed unico per i tributi locali, determinato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione, o il versamento, avrebbero dovuto essere stati effettuati.

Nella fattispecie l'atto impugnato relativo alla TARSU 2012 è stato notificato in data 21/01/2019, oltre i termini quinquennali di decadenza e di prescrizione del credito.

Il primo motivo è quindi accolto, assorbiti gli altri.

Spese compensate non essendo dimostrata la debenza della tassa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Catania, 13/04/2023.

Il Segretario — Il Presidente

(Costantino Pillitteri) — (Giuseppe Tinto)